

**REGOLAMENTO PER L'INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI E PER LA
DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL RELATIVO
POTERE SOSTITUTIVO**

**LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N.39**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. del

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene la disciplina per la dichiarazione di nullità e di decadenza degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs 39/2013 (a seguito dell'accertamento di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità); individua altresì le procedure interne e gli organi che - in via sostitutiva - possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 nel periodo di interdizione degli organi titolari, come previsto dall'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 39/2013
2. Ai fini del presente regolamento devono intendersi per "*incarichi*", le fattispecie previste dal D.lgs. n.39/2013, vale a dire gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico se nello statuto degli stessi non sono indicati i soggetti e le modalità di tale controllo.

Art. 2

Dichiarazione propedeutica al conferimento di un incarico.

1. Prima di assumere un incarico attribuito dall'ente, l'interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel D.lgs. n. 39/2013, secondo il modello allegato al presente regolamento. *(All. A)*
2. In base a quanto disposto dall'art.20 del D.lgs 39/2013, la dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconfiribilità, resa dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 445/2000, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Dell'avvenuta acquisizione di tale dichiarazione deve darsi atto nel provvedimento definitivo di affidamento dell'incarico.
3. Nel corso dell'incarico, ai fini della verifica sulla insussistenza di una causa di incompatibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'incaricato dovrà rendere la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 5° del D.lgs. n. 39/2013.
5. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, l'interessato deve altresì allegare il proprio *curriculum vitae* nonché l'elencazione di tutti gli incarichi dallo stesso ricoperto, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione¹.
6. La predetta dichiarazione comprensiva del curriculum e dell'elencazione di cui al comma 5 sono verificati dal dirigente competente al conferimento dell'incarico per i relativi controlli; quest'ultimo provvede poi – se richiesto - all'eventuale inoltro al Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'esercizio a campione delle funzioni di vigilanza prescritte dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013.
7. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigila che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale del Comune a cura dei Responsabili di settore competenti.

Art. 3

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità ed incompatibilità.

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o nominati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale o dal Sindaco, ovvero i titolari degli incarichi amministrativi di vertice o di funzioni dirigenziali di

¹ "... è opportuno considerare un passaggio che la legge non contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall'autore della dichiarazione, ma anche l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico. Si ritiene, pertanto, necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione." (Linee Guida ANAC delibera 833/2016 pag.8)

questo Comune hanno l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione al soggetto che ha conferito l'incarico, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- della sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo del titolo II del libro II del codice penale;
 - del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 con la carica o l'incarico ricoperti presso il Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso D.lgs. n. 196/2003.

Art. 4

Competenze dei dirigenti sui controlli delle dichiarazioni. Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione.

1. Tutti i dirigenti, ciascuno per il settore di propria competenza, effettuano il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti cui l'incarico è conferito, anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000 approvato con delibera di GC n.360 del 24 settembre 2013.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.15 del D.Lgs. 39/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, e sulla base dei controlli effettuati da ogni singolo dirigente che riceve le dichiarazioni, che siano rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi; a tal fine svolge attività di monitoraggio e richiesta di informazioni a campione ai dirigenti sull'attività di controllo svolta;
 - può emanare direttive per l'omogeneizzazione dei moduli per le autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;
 - contesta all'interessato, tenuto conto della relazione istruttoria curata dal soggetto che ha conferito l'incarico. l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità;
 - adotta il provvedimento dichiarativo della nullità dell'incarico secondo la procedura di cui al seguente articolo 5 del presente regolamento.
3. In ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 dell'art.15 D.Lgs 39/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013:
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n°215;
 - alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Art.5

Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. n. 39/2013.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, quando venga a conoscenza, anche su segnalazione del soggetto che ha conferito l'incarico o da parte di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione al soggetto che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata, assegna all'interessato un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Entro i successivi 10 giorni il responsabile della prevenzione della corruzione, qualora non accolga le controdeduzioni, provvede con atto motivato a dichiarare, secondo le fattispecie accertate:

- la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo nei casi di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.lgs. 39/2013;
 - la inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, in caso di accertamento di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 20 comma 5° del D.Lgs. 39/2013.
3. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato, nonché al soggetto che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento. Il provvedimento va comunicato inoltre all'organo che può procedere in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell'organo titolare (secondo i criteri di cui al successivo art.6).
 4. Dalla data di comunicazione del provvedimento al soggetto che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso è precluso l'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza a norma dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.
 5. I provvedimenti assunti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.

Art. 6

Organi titolari del potere sostitutivo di conferimento di incarichi.

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - Al Dirigente del Gabinetto del Sindaco se il conferimento è stato effettuato da un dirigente dell'ente;
 - Al Dirigente dei Servizi Finanziari per conferimento effettuato dal Dirigente del Gabinetto del Sindaco.

Art. 7

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.

1. A seguito dell'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita entro i successivi 10 giorni lavorativi il soggetto surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità. La decisione deve essere comunque assunta entro i successivi 10 giorni naturali ed utili.
2. Qualora il soggetto titolare del potere sostitutivo valuti la sussistenza dell'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, lo ritenga opportuno, procede entro ulteriori 10 giorni all'attivazione del procedimento di nomina.
3. Il soggetto che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti anche al Dirigente del settore competente e all'interessato.

Art. 8

Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli a norma dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2013.
2. I soggetti che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.
3. Lo svolgimento degli incarichi di cui al precitato Decreto Legislativo, in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Art.9

Vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Per quanto riguarda i poteri di vigilanza conferiti ad ANAC sul rispetto da parte dell'amministrazione delle disposizioni di cui al D.lgs 39/2013 e del presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dall'art.16 del D,lgs 39/2013.

Art.10

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del combinato disposto degli art.124 del TUEL e 10 delle Disposizioni sulla legge in generale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative nazionali vigenti in materia.